PUGLIA

LND PUGLIA LIVE

Il calcio pugliese. In diretta.

DISCIPLINARE

Manifestazione di interesse per l'individuazione degli Official Media Partner e per l'assegnazione dei diritti di trasmissione audiovisiva e radiofonica delle competizioni organizzate dal Comitato Regionale Puglia nella Stagione Sportiva 2026/2027.

PARTE I

IL PROGETTO

Art. 1 – LND Puglia Live

Il Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, in coerenza con il nuovo percorso di identità visiva promosso dalla Lega Nazionale Dilettanti, istituisce **LND Puglia Live – Il calcio pugliese. In diretta.**, progetto ufficiale finalizzato alla valorizzazione mediatica dei Campionati Regionali attraverso produzioni audiovisive, radiofoniche e digitali.

LND Puglia Live nasce con l'obiettivo di accrescere la diffusione del calcio dilettantistico pugliese, valorizzare le competizioni organizzate dal Comitato Regionale Puglia, promuovere l'immagine delle Società affiliate e favorire una comunicazione moderna, coordinata e riconoscibile.

Il progetto si fonda sui principi di qualità editoriale, correttezza dell'informazione, valorizzazione del territorio, promozione dei valori sportivi e uniformità dell'identità visiva.

L'individuazione degli Official Media Partner costituisce uno degli strumenti attraverso cui il Comitato Regionale Puglia realizza gli obiettivi del progetto.

PARTE II

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Art. 2 – Oggetto

Il presente disciplinare regola la procedura finalizzata all'individuazione degli Official Media Partner di LND Puglia Live e all'assegnazione dei diritti di trasmissione delle competizioni organizzate dal Comitato Regionale Puglia nella stagione sportiva 2026/2027.

L'assegnazione dei diritti comprende la facoltà di diffusione dei contenuti acquisiti attraverso qualsiasi piattaforma di distribuzione riconducibile all'Official Media Partner, ivi comprese le emittenti televisive, le emittenti radiofoniche, i siti internet, le piattaforme digitali, le applicazioni mobili (App), i servizi OTT e i canali social ufficiali, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente disciplinare e della normativa vigente.

Sono oggetto della presente procedura i diritti relativi a:

- Campionato Regionale di Eccellenza;
- Campionato Regionale di Eccellenza Femminile;
- Campionato Regionale di Promozione;
- Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie C1;
- Coppa Italia Dilettanti (Fase Regionale) Eccellenza Maschile e Femminile;
- Coppa Italia Regionale di Promozione;
- Coppa Italia Regionale di Calcio a Cinque Serie C1;
- Gare di Playoff e Playout *(ove previste nelle categorie oggetto del presente disciplinare)*;

I diritti disponibili riguardano esclusivamente:

- trasmissioni audiovisive in diretta;
- trasmissioni audiovisive in differita;
- trasmissioni radiofoniche in diretta;
- diffusione e distribuzione dei contenuti attraverso piattaforme digitali, siti internet, servizi OTT, applicazioni mobili e canali social ufficiali riconducibili all'Official Media Partner.

Le modalità di esercizio dei diritti sono disciplinate dal presente atto, dalle Circolari della Lega Nazionale Dilettanti e dalle successive disposizioni emanate dal Comitato Regionale Puglia.

Art. 3 – Suddivisione dei pacchetti

I diritti sono suddivisi in pacchetti distinti secondo le competizioni e le modalità di trasmissione. Per ciascun pacchetto il Comitato Regionale Puglia stabilisce:

- base economica;
- modalità di assegnazione;
- obblighi specifici;
- eventuali limitazioni.

Le basi economiche sono riportate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente disciplinare. Ogni partecipante potrà presentare offerta per uno o più pacchetti. L'aggiudicazione di un pacchetto non comporta alcun diritto su quelli non espressamente assegnati.

Art. 4 – Requisiti di partecipazione

Possono partecipare alla procedura gli operatori economici che esercitano attività audiovisive o radiofoniche nel rispetto della normativa vigente. Alla data di presentazione della manifestazione di interesse, gli stessi dovranno possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

- iscrizione alla Camera di Commercio per attività compatibili con l'oggetto del presente disciplinare;
- iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) istituito presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM);
- registrazione della testata giornalistica presso il Tribunale territorialmente competente, ove prevista dalla normativa vigente;
- autorizzazione prevista dalla normativa vigente per lo svolgimento dell'attività di operatore audiovisivo e/o radiofonico;
- disponibilità, per gli operatori audiovisivi, di capacità trasmissiva su multiplex di primo livello, tale da garantire la diffusione del segnale sull'intero territorio della Regione Puglia;
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità;
- regolarità fiscale;
- assenza di procedure concorsuali o di altre situazioni che possano compromettere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- adeguata capacità tecnica e organizzativa;
- disponibilità delle attrezzature necessarie alla produzione delle gare;
- disponibilità di personale qualificato;
- copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT), in corso di validità, adeguata alle attività di produzione e trasmissione oggetto del presente disciplinare;
- assenza di provvedimenti di sospensione o revoca delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività radiotelevisiva.

Tutti i requisiti dovranno permanere per tutta la durata dell'assegnazione. Il venir meno anche di uno solo dei requisiti costituisce causa di revoca dei diritti.

Art. 5 – Documentazione

La manifestazione di interesse dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione:

- domanda di partecipazione;
- documento di identità del legale rappresentante;
- visura camerale aggiornata;
- DURC;
- copia dell'autorizzazione ministeriale allo svolgimento dell'attività;
- dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti;
- progetto editoriale;
- relazione tecnica;
- offerta economica;
- certificazione o dichiarazione di iscrizione al ROC;
- estremi del provvedimento di registrazione della testata presso il Tribunale (ove dovuto);
- documentazione attestante la disponibilità della capacità trasmissiva regionale (MUX di primo livello o titolo equivalente);
- copia della polizza RCT in corso di validità o certificato assicurativo.

Il Comitato Regionale Puglia potrà richiedere ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini della verifica dei requisiti.

Art. 6 – Modalità, termini e presentazione della manifestazione di interesse

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta utilizzando l'apposito modulo allegato al presente disciplinare, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico, e corredata della documentazione prevista dal precedente articolo 5.

Il modulo di partecipazione è parte integrante del presente disciplinare ed è altresì disponibile sul sito istituzionale del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, all'indirizzo www.lndpuglia.it nella sezione dedicata ai Comunicati Ufficiali della stagione sportiva 2026/2027.

La manifestazione di interesse, completa di tutta la documentazione richiesta, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 19.00 di mercoledì 5 agosto 2026, esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo comitatoregionalepuglialnd@pec.it.

Faranno fede esclusivamente la data e l'orario di ricezione risultanti dal sistema di posta elettronica certificata del Comitato Regionale Puglia.

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:

- pervenute oltre il termine stabilito;
- trasmesse con modalità differenti da quelle previste dal presente articolo;
- prive della sottoscrizione del legale rappresentante;
- non corredate della documentazione obbligatoria prevista dall'articolo 5.

La presentazione della manifestazione di interesse comporta la piena conoscenza e l'incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente disciplinare.

Art. 7 – Verifica dell'ammissibilità

Prima dell'apertura delle offerte economiche, il Comitato Regionale Puglia procederà alla verifica della completezza della documentazione e della sussistenza dei requisiti richiesti.

Il Comitato Regionale Puglia procederà altresì alla verifica dell'iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC), della sussistenza delle autorizzazioni richieste, della copertura assicurativa e degli ulteriori requisiti previsti dall'art. 4.

Saranno dichiarate inammissibili le offerte:

- presentate oltre il termine stabilito;
- prive della documentazione obbligatoria;
- presentate da soggetti privi dei requisiti richiesti;
- contenenti dichiarazioni mendaci;
- formulate in modo difforme rispetto al presente disciplinare.

Le offerte dichiarate inammissibili non saranno sottoposte alla successiva valutazione economica.

TITOLO III

ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI E OFFICIAL MEDIA PARTNER

Art. 8 – Criteri di assegnazione

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, espletata la verifica di ammissibilità delle manifestazioni di interesse, procederà all'esame delle offerte economiche relative ai singoli pacchetti. Si precisa che la valutazione sarà effettuata solo sulle manifestazioni di interesse dichiarate preliminarmente ammissibili.

L'assegnazione sarà effettuata in favore dell'operatore che avrà presentato l'offerta ritenuta maggiormente rispondente agli interessi del Comitato Regionale Puglia, tenuto conto, oltre che dell'aspetto economico, della capacità organizzativa, della qualità del progetto editoriale, della copertura territoriale assicurata e dell'idoneità tecnica a garantire la valorizzazione delle competizioni regionali.

Il Comitato Regionale Puglia si riserva la facoltà di non procedere all'assegnazione di uno o più pacchetti qualora nessuna offerta sia ritenuta congrua o conforme agli obiettivi del progetto LND Puglia Live, valutando successivamente, anche in trattativa privata, di assegnare gare singole agli operatori eventualmente interessati.

L'assegnazione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo e diverrà efficace con la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.

Art. 9 – Official Media Partner di LND Puglia Live

L'operatore al quale saranno assegnati uno o più pacchetti assumerà, limitatamente ai diritti acquisiti e per tutta la durata dell'assegnazione, la qualifica di Official Media Partner di LND Puglia Live.

Tale qualifica identifica il soggetto incaricato dal Comitato Regionale Puglia di concorrere alla valorizzazione mediatica dei Campionati Regionali attraverso la produzione e la diffusione dei contenuti oggetto del presente disciplinare.

L'Official Media Partner opera in piena autonomia editoriale nel rispetto delle disposizioni federali vigenti, del presente disciplinare e delle linee guida impartite dal Comitato Regionale Puglia.

L'utilizzo della qualifica di Official Media Partner di LND Puglia Live è consentito esclusivamente per la durata dell'assegnazione e limitatamente alle attività direttamente connesse ai diritti acquisiti.

La qualifica non potrà essere ceduta, trasferita o utilizzata per finalità diverse da quelle previste dal presente disciplinare.

Art. 10 – Affidamento delle produzioni tecniche

L'Official Media Partner potrà affidare a soggetti terzi la realizzazione tecnica di una o più produzioni audiovisive relative alle gare comprese nel pacchetto assegnato.

Tale facoltà costituisce esclusivamente affidamento di servizi di produzione e non determina, in alcun caso, cessione, subconcessione o trasferimento dei diritti acquisiti.

L'Official Media Partner rimane unico referente del Comitato Regionale Puglia ed è responsabile della corretta esecuzione delle produzioni affidate a soggetti terzi, rispondendo direttamente del rispetto degli obblighi previsti dal presente disciplinare.

Art. 11 – Divieto di cessione dei diritti

I diritti acquisiti mediante la presente procedura sono strettamente personali e non potranno essere ceduti, trasferiti, concessi in sublicenza o comunque messi a disposizione di soggetti terzi.

Resta esclusivamente consentito quanto previsto dall'articolo 10 in materia di affidamento delle attività di produzione tecnica.

Qualsiasi forma di cessione, anche parziale, dei diritti di trasmissione costituisce grave inadempimento e comporta la revoca dell'assegnazione, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni.

TITOLO IV
IDENTITÀ VISIVA E STANDARD EDITORIALI

Art. 12 – Identità visiva e comunicazione coordinata

L'Official Media Partner è tenuto a rispettare integralmente la nuova identità visiva della Lega Nazionale Dilettanti e le linee guida adottate dal Comitato Regionale Puglia.

In tutte le produzioni audiovisive e radiofoniche dovranno essere utilizzati il nuovo logo del Comitato Regionale Puglia e, ove previsto, il marchio LND Puglia Live.

Con l'introduzione della nuova identità visiva della Lega Nazionale Dilettanti, ciascun Campionato Regionale oggetto del presente disciplinare è contraddistinto da uno specifico logo ufficiale.

L'Official Media Partner è tenuto a utilizzare il logo ufficiale della competizione di riferimento in tutte le iniziative editoriali, comprese le dirette, le differite, le produzioni video, le promozioni televisive e digitali, le grafiche, i contributi social e ogni altro contenuto realizzato nell'ambito dei diritti acquisiti.

Il Comitato Regionale Puglia potrà emanare, anche nel corso della stagione sportiva, ulteriori linee guida relative all'utilizzo dei marchi istituzionali e degli elementi grafici coordinati, che costituiranno parte integrante del presente disciplinare.

Art. 13 – LND Puglia Live – Match of the Week

Al fine di valorizzare il Campionato Regionale di Eccellenza Maschile, il Comitato Regionale Puglia potrà individuare, nel corso della stagione sportiva, una gara da disputarsi in anticipo o posticipo rispetto alla programmazione settimanale ordinaria.

La gara individuata assumerà la denominazione ufficiale di **LND Puglia Live – Match of the Week**.

L'Official Media Partner assegnatario dei diritti audiovisivi del Campionato Regionale di Eccellenza Maschile è tenuto a garantire la trasmissione in diretta audiovisiva del LND Puglia Live – Match of the Week, secondo il calendario concordato con il Comitato Regionale Puglia.

La mancata trasmissione della gara senza giustificato motivo costituisce inadempimento agli obblighi derivanti dal presente disciplinare e potrà comportare l'applicazione dei provvedimenti previsti nei successivi articoli.

TITOLO V

OBBLIGHI DELL'OFFICIAL MEDIA PARTNER

Art. 14 – Standard qualitativi delle produzioni

L'Official Media Partner è tenuto a garantire che tutte le produzioni realizzate nell'ambito del progetto LND Puglia Live siano conformi a standard qualitativi adeguati all'immagine della Lega Nazionale Dilettanti e del Comitato Regionale Puglia.

Le produzioni dovranno assicurare, in relazione alla tipologia di trasmissione:

a) adeguata qualità delle riprese e dell'audio;
b) continuità della trasmissione;
c) correttezza delle informazioni diffuse;
d) utilizzo della grafica coordinata prevista dal Comitato Regionale Puglia;
e) utilizzo dei marchi istituzionali secondo le modalità previste dal presente disciplinare;
f) rispetto delle disposizioni federali in materia di sponsorizzazioni, pubblicità e comunicazione.

Il Comitato Regionale Puglia potrà effettuare verifiche qualitative sulle produzioni e richiedere l'adozione delle misure necessarie al mantenimento degli standard previsti.

Art. 15 – Principi editoriali

Le produzioni realizzate nell'ambito del progetto LND Puglia Live dovranno ispirarsi ai principi di imparzialità, correttezza, completezza dell'informazione e rispetto dei valori promossi dalla FIGC e dalla Lega Nazionale Dilettanti.

L'Official Media Partner si impegna a promuovere un'immagine positiva delle competizioni regionali, valorizzando le Società affiliate, gli atleti, i tecnici, gli arbitri e tutti i soggetti che operano nell'ambito del calcio dilettantistico pugliese.

È fatto divieto di utilizzare immagini, contenuti o commenti lesivi dell'immagine del Comitato Regionale Puglia, della Lega Nazionale Dilettanti o delle Società affiliate.

Art. 16 – Verifiche e controlli

Il Comitato Regionale Puglia esercita le attività di vigilanza sul corretto adempimento degli obblighi derivanti dal presente disciplinare.

A tal fine potrà:

- richiedere documentazione integrativa;
- effettuare verifiche amministrative e tecniche;
- richiedere chiarimenti;
- accertare il mantenimento dei requisiti dichiarati;
- verificare il rispetto degli standard qualitativi ed editoriali.

L'Official Media Partner è tenuto a collaborare con il Comitato Regionale Puglia, fornendo tempestivamente ogni informazione richiesta.

TITOLO VI

REVOCA, DECADENZA E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 – Revoca dell'assegnazione

Il Comitato Regionale Puglia potrà revocare, con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo, l'assegnazione dei diritti qualora, nel corso della stagione sportiva, venga accertato:

a) il venir meno anche di uno solo dei requisiti di partecipazione previsti dal presente disciplinare;
b) il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente disciplinare;
c) la cessione, anche parziale, dei diritti acquisiti;
d) gravi inadempimenti nella realizzazione delle produzioni;
e) reiterate violazioni delle linee guida sull'identità visiva;
f) comportamenti idonei ad arrecare pregiudizio all'immagine della FIGC, della Lega Nazionale Dilettanti, del Comitato Regionale Puglia o delle Società affiliate;
g) costituisce altresì causa di revoca la perdita dell'iscrizione al Registro degli Operatori di
h) Comunicazione (ROC), la cessazione della copertura assicurativa obbligatoria o il venir meno delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività.

La revoca produce effetti dalla data del provvedimento, salvo diversa determinazione del Comitato Regionale Puglia.

Art. 18 – Riassegnazione dei diritti

In caso di revoca, rinuncia o decadenza dell'Official Media Partner, il Comitato Regionale Puglia potrà procedere, con deliberazione del Consiglio Direttivo, all'assegnazione dei diritti residui mediante trattativa privata con operatori economici ritenuti idonei.

La trattativa privata potrà essere avviata anche nei casi in cui, successivamente alla pubblicazione del presente disciplinare, manifestino interesse soggetti in possesso dei requisiti richiesti.

Il Comitato Regionale Puglia conserverà piena discrezionalità nella scelta dell'operatore cui affidare i diritti residui, tenuto conto dell'interesse generale del progetto LND Puglia Live.

Art. 19 – Riserva del Comitato Regionale Puglia

Il Comitato Regionale Puglia si riserva la facoltà di:

- sospendere;
- modificare;
- prorogare;
- revocare;
- annullare

la presente procedura per motivate esigenze organizzative, istituzionali o regolamentari, senza che i partecipanti possano vantare diritti, aspettative o pretese risarcitorie.

Parimenti, il Comitato Regionale Puglia si riserva la facoltà di non assegnare uno o più pacchetti qualora nessuna offerta sia ritenuta conforme agli interessi istituzionali perseguiti dal progetto LND Puglia Live.

Art. 20 – Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto si applicano:

- lo Statuto della FIGC;
- il Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
- le Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF);
- le Circolari e i Comunicati Ufficiali della Lega Nazionale Dilettanti;
- ogni altra disposizione federale vigente.

Art. 21 – Entrata in vigore

Il presente disciplinare entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia e della pubblicazione della relativa delibera sul Comunicato Ufficiale.

Art. 22 – Violazioni del disciplinare e regime sanzionatorio

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente disciplinare da parte degli operatori della comunicazione, delle Società sportive affiliate o di qualsiasi altro soggetto coinvolto nell'organizzazione, nella produzione e nella diffusione delle immagini e dei contenuti audiovisivi e radiofonici delle competizioni organizzate dal Comitato Regionale Puglia costituisce violazione delle condizioni di assegnazione dei diritti e comporta l'applicazione delle misure previste dal presente articolo, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti consentiti dall'ordinamento sportivo e dalla normativa vigente.

Costituiscono, in particolare, violazioni del presente disciplinare:

a) la realizzazione, trasmissione o diffusione, anche parziale, di dirette audiovisive o radiofoniche in assenza della preventiva autorizzazione del Comitato Regionale Puglia ovvero in violazione dei diritti esclusivi assegnati all'Official Media Partner;
b) la realizzazione o diffusione di immagini, filmati, highlights o differite in violazione delle modalità e dei limiti temporali stabiliti dal presente disciplinare;
c) la concessione, da parte delle Società sportive affiliate, dell'accesso agli impianti sportivi o dell'autorizzazione ad effettuare riprese a favore di soggetti non autorizzati o comunque privi dei requisiti previsti dal presente disciplinare;
d) qualsiasi comportamento idoneo ad eludere o compromettere l'esercizio dei diritti oggetto della presente procedura.

Fermo restando l'esercizio del diritto di cronaca nei limiti previsti dalla normativa vigente e dalle deliberazioni dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), la diffusione di immagini e highlights delle gare potrà avvenire esclusivamente a decorrere da tre ore dal termine dell'incontro, mentre la trasmissione integrale in differita della gara sarà consentita non prima delle ore 24.00 del giorno di disputa dell'incontro, salvo diversa autorizzazione rilasciata dal Comitato Regionale Puglia.

Le Società sportive affiliate sono tenute a garantire il pieno rispetto dei diritti assegnati e rispondono delle autorizzazioni eventualmente concesse a soggetti terzi in violazione delle disposizioni contenute nel presente disciplinare.

Le violazioni potranno comportare, in relazione alla gravità della condotta, alla reiterazione della stessa e alle conseguenze prodotte, l'applicazione di uno o più dei seguenti provvedimenti:

- diffida formale;
- sanzione amministrativa;
- sospensione temporanea dell'autorizzazione;
- revoca dell'autorizzazione eventualmente concessa;
- esclusione dalla partecipazione alle successive procedure di assegnazione dei diritti indette dal Comitato Regionale Puglia, fatti salvi il risarcimento degli eventuali danni e ogni ulteriore azione consentita dalla normativa vigente.

L'entità delle sanzioni amministrative, nonché le modalità di accertamento e di applicazione delle stesse, saranno disciplinate con apposita integrazione al presente disciplinare, predisposta a seguito delle valutazioni dell'Ufficio Legale del Comitato Regionale Puglia LND e approvata dai competenti organi del CRP.

Art. 23 – Diritto di cronaca e trasmissioni attraverso i canali social

È garantito il diritto di cronaca in favore degli operatori della comunicazione e delle testate giornalistiche regolarmente autorizzate, nel rispetto della normativa vigente, delle deliberazioni dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), delle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti e delle previsioni contenute nel presente disciplinare.

L'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva e radiofonica dovrà avvenire nel rispetto delle modalità, dei limiti temporali e delle condizioni previste dalla Circolare LND n. 6 della stagione sportiva 2026/2027 e successive modificazioni e integrazioni.

Ai sensi della Circolare LND n. 8 della stagione sportiva 2026/2027, le società sportive affiliate possono procedere alla trasmissione in diretta delle proprie gare esclusivamente attraverso i rispettivi canali social ufficiali, previa comunicazione al Comitato Regionale Puglia, esclusivamente nei campionati o nelle competizioni per i quali non risultino assegnati i diritti audiovisivi ai sensi del presente disciplinare.

L'assegnazione, anche in via esclusiva, dei diritti audiovisivi da parte del Comitato Regionale Puglia comporta automaticamente la cessazione della facoltà riconosciuta alle società sportive di trasmettere in diretta le proprie gare attraverso i canali social ufficiali, fatti salvi eventuali diversi accordi espressamente autorizzati dal Comitato stesso.

Il Comitato Regionale Puglia si riserva, in ogni caso, la facoltà di autorizzare, limitare, sospendere o vietare qualsiasi trasmissione audiovisiva o radiofonica che risulti incompatibile con i diritti assegnati, con le esigenze organizzative delle competizioni o con le disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti e dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle piattaforme digitali, ai siti internet, ai servizi OTT, alle applicazioni mobili e ad ogni ulteriore canale di diffusione riconducibile agli operatori autorizzati.

ALLEGATO A

PACCHETTI OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il Comitato Regionale Puglia rende disponibili i seguenti pacchetti di diritti relativi alla stagione sportiva 2026/2027.

PACCHETTI AUDIOVISIVI

Pacchetto A

- ✓ ***Campionato Regionale di Eccellenza Maschile e Femminile ****
- ✓ ***Coppa Italia Dilettanti (Fase Regionale)***
- ✓ ***Gare di Playoff e Playout*** _____ ***Base d'asta: € 35.000***

- Dirette audiovisive
- Differite audiovisive
- Servizi di approfondimento autorizzati

******* *L'acquisizione del pacchetto di Eccellenza maschile, prevede l'obbligo da parte dell'Official Media Partner di trasmettere almeno una gara alla settimana del campionato regionale di Eccellenza femminile*.

Pacchetto B

- ***Campionato Regionale di Promozione***
- ***Coppa Italia Promozione***
- ***Gare di Playoff e Playout*** _____ ***Base d'asta: € 10.000***

- Dirette audiovisive
- Differite audiovisive
- Servizi di approfondimento autorizzati

Pacchetto C

- ✓ ***Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie C1***
- ✓ ***Coppa Italia Calcio a Cinque***
- ***Gare di Playoff e Playout*** _____ ***Base d'asta: € 5.000***

- Dirette audiovisive
- Differite audiovisive
- Servizi di approfondimento autorizzati

PACCHETTI RADIOFONICI

Pacchetto D

- ✓ ***Campionato Regionale di Eccellenza Maschile e Femminile***
- ✓ ***Coppa Italia Dilettanti (Fase Regionale)***
- ✓ ***Gare di Playoff e Playout*** _____ ***Base d'asta: € 3.000***

- Dirette radiofoniche e servizi di approfondimento: le radiocronache potranno essere effettuate esclusivamente in diretta.

Pacchetto E

- ✓ ***Campionato Regionale di Promozione***
- ✓ ***Coppa Italia Promozione***
- ✓ ***Gare di Playoff e Playout*** _____ ***Base d'asta: € 1.000***

- Dirette radiofoniche e servizi di approfondimento: le radiocronache potranno essere effettuate esclusivamente in diretta.

Pacchetto F

- ✓ ***Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie C1***
- ✓ ***Coppa Italia Calcio a Cinque***
- ✓ ***Gare di Playoff e Playout*** _____ ***Base d'asta: € 1.000***

- Dirette radiofoniche e servizi di approfondimento: le radiocronache potranno essere effettuate esclusivamente in diretta.

ALLEGATO B

STANDARD TECNICI MINIMI

L'Official Media Partner dovrà garantire, per tutta la durata dell'assegnazione, livelli qualitativi adeguati alle produzioni.

Per le dirette audiovisive dovranno essere assicurati almeno:

- produzione in formato HD o superiore;
- commento tecnico o radiocronaca;
- grafica identificativa della competizione;
- esposizione del risultato aggiornato;
- identificazione delle squadre mediante loghi ufficiali;
- corretto utilizzo dell'identità visiva LND.

Il Comitato Regionale Puglia potrà effettuare verifiche qualitative nel corso della stagione sportiva.

ALLEGATO C
IDENTITÀ VISIVA

Tutte le produzioni dovranno rispettare il Manuale di Identità Visiva della Lega Nazionale Dilettanti.

In particolare dovranno essere utilizzati:

- nuovo logo Lega Nazionale Dilettanti;
- nuovo logo Comitato Regionale Puglia;
- nuovo logo ufficiale della competizione;
- marchio LND Puglia Live (ove previsto).

L'utilizzo dei marchi dovrà avvenire secondo le indicazioni fornite dal Comitato Regionale Puglia.

Eventuali modifiche o aggiornamenti dell'identità visiva adottati nel corso della stagione diverranno automaticamente vincolanti.

ALLEGATO D
MODALITÀ ECONOMICHE

L'assegnazione dei diritti avverrà sulla base dell'offerta economica presentata.

L'importo dovrà essere corrisposto secondo le modalità indicate dal Comitato Regionale Puglia.

Il mancato pagamento nei termini stabiliti comporterà la decadenza dell'assegnazione.

ALLEGATO E

MODULO DI PARTECIPAZIONE

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OFFICIAL MEDIA PARTNER DI LND PUGLIA LIVE E PER L'ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI DI TRASMISSIONE AUDIOVISIVA E RADIOFONICA DEI CAMPIONATI REGIONALI DELLA S.S. 2026/2027

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

in qualità di Legale Rappresentante dell'operatore _____

con sede legale in _____

P. IVA _____

PEC _____

telefono fisso _____ mobile _____

CHIEDE

di partecipare alla Manifestazione di Interesse per l'assegnazione dei seguenti pacchetti:

☐ Pacchetto A _____ OFFERTA ECONOMICA: € _____

☐ Pacchetto B _____ OFFERTA ECONOMICA: € _____

☐ Pacchetto C _____ OFFERTA ECONOMICA: € _____

☐ Pacchetto D _____ OFFERTA ECONOMICA: € _____

☐ Pacchetto E _____ OFFERTA ECONOMICA: € _____

☐ Pacchetto F _____ OFFERTA ECONOMICA: € _____

A tal fine dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

- di aver preso visione del disciplinare e di accettarne integralmente il contenuto;
- di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti;
- di essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali;
- di essere in possesso delle autorizzazioni necessarie;
- di garantire il mantenimento dei requisiti per tutta la durata dell'assegnazione;
- di impegnarsi al rispetto della nuova identità visiva della Lega Nazionale Dilettanti;
- di accettare le eventuali linee guida emanate dal Comitato Regionale Puglia nel corso della stagione;
- di impegnarsi al rispetto degli standard qualitativi previsti dal disciplinare;
- di essere consapevole che l'assegnazione potrà essere revocata nei casi previsti dal disciplinare.

Allega: documentazione di cui all'art. 5 del presente disciplinare.

Data _____ Timbro e firma _____